

# ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"

COM (81)823

Vol. 1981/0231

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(81) 823 def.

Bruxelles, 22 dicembre 1981

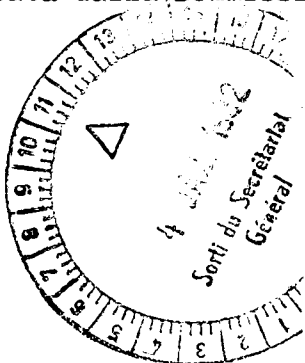
Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio anti-dumping definitivo  
sul fenolo originario degli Stati Uniti d'America

---

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(81) 823 def.

## RELAZIONE INTRODUTTIVA

Nel luglio 1981, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio del 19,9% sulle importazioni di fenolo originario degli Stati Uniti d'America (1), prevedendo tuttavia un dazio inferiore per certe società ed esonerandone altre dal dazio antidumping provvisorio.

Il periodo di validità di tale dazio provvisorio è stato poi prorogato il 9 novembre 1981 fino al 18 gennaio 1982 con un regolamento del Consiglio (2). I fatti definitivamente accertati indicano un margine di dumping del 14,1% per tutte le esportazioni di fenolo verso la Comunità ad eccezione delle esportazioni effettuate da alcune società, per le quali l'aliquota del dazio è la seguente:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Allied Corporation :    | 12,2% |
| ICC Industries Inc.:    | 10,5% |
| Monsanto Company:       | 6,5%  |
| Shell Chemical Company: | 0%    |

In quanto al pregiudizio sopportato dall'industria comunitaria, questo consiste essenzialmente in un aumento della quota di mercato detenuta dal fenolo degli Stati Uniti d'America a detrimento dei produttori comunitari ed inoltre in un brusco calo dei prezzi, in particolare nella seconda metà del 1980, periodo durante il quale i produttori comunitari hanno subito un considerevole calo dei loro profitti ed hanno dovuto sopportare perdite severe.

Al fine di proteggere gli interessi comunitari, è conseguentemente proposto l'imposizione di un dazio antidumping definitivo del 14,1% sul fenolo di origine americana.

L'esclusione di tale dazio viene proposta per la Georgia Pacific Corporation e la Shell Chemical Company, società per le quali è stato stabilito che non esportavano in dumping, nonché per la Dow Chemical Company, la General Electric Company e la United States <sup>Steel</sup> Corporation, società che hanno assunto impegni relativi alle loro esportazioni future verso la Comunità, impegni che la Commissione ha ritenuto accettabili.

Viene inoltre proposta che gli importi depositati a garanzia del dazio provvisorio siano definitivamente riscossi a concorrenza delle aliquote definitivamente stabilite.

---

(1) Regolamento (CEE) n. 2017/81. GU n. L 195 del 18.7.1981, p. 22

(2) G.U. n° L 322 del 9.11.1981, p. 1

REGOLAMENTO (CEE) N°                      DEL CONSIGLIO  
del

che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sul fenolo  
originario degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979,  
relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovven-  
zioni da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in partico-  
lare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del  
comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 6 del regolamento  
(CEE) n. 3017/79,

considerando che la Commissione, con il regolamento (CEE) n. 2017/81 (2)  
ha istituito un dazio antidumping provvisorio del 19,9% sulle importazioni  
di fenolo originario degli Stati Uniti d'America, ad eccezione delle espor-  
tazioni effettuate dalle seguenti società, per le quali l'aliquota del da-  
zio era la seguente:

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| - Allied Corporation, Morristown, New Jersey: | 12,2% |
| - ICC Industrie Inc., New York, NY:           | 10,5% |
| - Monsanto Company, St. Louis, Missouri:      | 9,7%  |
| - Shell Chemical Company, Houston, Texas:     | 8,8%  |

considerando che le esportazioni effettuate dalla Dow Chemical Company e  
dalla Georgia Pacific Corporation sono state esonerate dal dazio anti-  
dumping provvisorio;

considerando che il periodo di validità di tale dazio provvisorio è stato  
prorogato per un periodo non superiore a due mesi con il regolamento  
(CEE) n. 3197/81 del Consiglio (3);

.../...

---

(1) GU L 339, 31.12.1979, pag. 1

(2) GU L 195, 18.07.1981, pag. 22

(3) GU L 322, 09.11.1981, pag. 1

considerando che, nel corso del successivo esame dei fatti, le parti interessate hanno avuto l'occasione di esporre per iscritto la loro posizione, di essere intese dalla Commissione, di esprimere oralmente i rispettivi punti di vista, di prendere visione delle informazioni di carattere non riservato utili ai fini della difesa dei loro interessi, nonché di essere informate circa i fatti e le considerazioni principali sulla cui base sarebbe stata stabilita una determinazione definitiva; considerando che i ricorrenti e la maggior parte degli esportatori e degli importatori interessati si sono avvalsi di queste possibilità rendendo noto il loro punto di vista per iscritto o verbalmente; considerando che la Commissione, dopo un'accurata analisi delle informazioni disponibili, ha deciso di effettuare ulteriori indagini, presso la sede delle società Allied Corporation (New Jersey), Shell Chemical Company (Texas), U S Steel Corporation (Pennsylvania), Monsanto Europe SA (Bruxelles, Belgio) e Shell International Chemical Company (Londra, Regno Unito);

considerando che la Georgia Pacific Corporation, che era stata esonerata dal dazio provvisorio in quanto le sue esportazioni venivano effettuate a prezzi superiori al valore normale, ha dimostrato che non sono state effettuate esportazioni nella Comunità dopo l'imposizione del dazio provvisorio; che pertanto la Commissione ha confermato la determinazione preliminare e l'esenzione di questa ditta dall'applicazione del dazio;

considerando che la Dow Chemical Company, la seconda società esonerata dal dazio provvisorio in seguito all'impegno sui prezzi preso nei confronti della Commissione, pur mantenendo tale impegno, contesta la validità della determinazione preliminare di dumping effettuata dalla Commissione sostenendo che le esportazioni di fenolo nella Comunità sono costituite da prodotti ottenuti da cumene di origine comunitaria, che, considerando il trascurabile valore ad esso aggiunto negli Stati Uniti, mantiene la propria origine comunitaria; considerando che, a parere della Commissione, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 802/68 (1) relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci, il fenolo esportato dalla società è di origine americana poiché l'ultimo processo che lo trasforma in un nuovo prodotto ha luogo negli Stati Uniti; considerando che, inoltre, immettendo il prodotto al consumo nella Comunità la società stessa lo dichiara di origine americana; considerando che la Commissione ritiene quindi definitiva la determinazione preliminare di dumping;

.../...

---

(1) GU n. L 148, 28.6.1968, pag. 2.

considerando che, per determinare l'esistenza di dumping per le altre società le cui esportazioni non sono state esentate dal dazio provvisorio, la Commissione ha confrontato i prezzi all'esportazione nella Comunità con il valore normale del prodotto in questione;

considerando che la Commissione ha calcolato il valore normale in base ai prezzi interni, escludendo tuttavia dal calcolo del valore normale determinate vendite, ritenute non consone alle normali transazioni commerciali a causa di particolari accordi di conversione oppure di una speciale situazione competitiva nel caso di un cliente; considerando che per gli esportatori che non hanno effettuato vendite sul mercato interno il valore normale è stato calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi di vendita dei fornitori;

considerando che i prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base al prezzo effettivamente pagato per i prodotti in questione esportati nella Comunità, ad eccezione della Dow Chemical Company e Monsanto Company, le cui esportazioni erano dirette alle loro filiali nella Comunità e per le quali i prezzi all'esportazione sono stati costruiti sulla base dei prezzi della prima rivendita del prodotto importato ad un acquirente indipendente, opportunamente corretti per tenere conto delle spese effettive sostenute, determinate nel corso dell'indagine, e la Commissione ha considerato come ragionevole un margine di profitto del 5% al lordo delle imposte;

considerando che, nondimeno, la società Monsanto, ha contestato il margine di profitto considerato dalla Commissione ed ha presentato otto diverse fonti d'informazione per dimostrare che il profitto normale sulle vendite di fenolo è inferiore al 5%; che cinque di queste fonti non sono impegnate nel commercio del fenolo, mentre una di esse è costituita da un produttore comunitario che ha fornito alla Commissione informazioni completamente contraddittorie; considerando che le restanti due società che hanno fornito informazioni sono clienti della società Monsanto e, a parte le dichiarazioni relative ai margini di profitto fatte alla società Monsanto, hanno rifiutato qualsiasi collaborazione con la Commissione durante le procedure;

.../...

considerando che la Commissione stessa ha chiesto ed ottenuto informazioni da importatori indipendenti e da altre fonti, secondo le quali i normali margini di profitto per gli importatori o i commercianti di fenolo nella Comunità possono oscillare dall'1 al 10%; che, secondo le conclusioni della Commissione, a causa della grande divergenza tra le opinioni presentate, è impossibile effettuare una valutazione generale dei margini di profitto, poiché l'importo dipende da situazioni particolari; che, in questo contesto, le dimensioni e la struttura delle operazioni della Monsanto nella Comunità, l'entità degli investimenti di capitale, nonché i servizi effettuati devono essere presi in considerazione e confrontati con l'organizzazione meno complessa e più rudimentale di intermediari e commercianti meno importanti; che, considerando tutti questi elementi, secondo la Commissione il margine minimo di profitto da utilizzare ragionevolmente corrisponde alla media della gamma dei margini accertati durante le indagini;

considerando che, nei casi in cui i produttori non hanno venduto direttamente nella Comunità, è stato considerato come prezzo all'esportazione quello praticato nei confronti degli operatori per l'ulteriore esportazione nella CEE;

considerando che, come risulta dai confronti effettuati per il 1980, è stata accertata l'esistenza di dumping nei due semestri dell'anno; che, tuttavia, avendo riscontrato il pregiudizio più grave nella seconda metà del 1980, i margini di dumping stabiliti per questo periodo sono stati considerati come determinanti per calcolare il dazio antidumping applicabile alle società che hanno esportato nella Comunità durante questo periodo; che, per le società che hanno effettuato esportazioni nella Comunità unicamente nei primi sei mesi del 1980, quest'ultimo periodo è stato preso in considerazione per l'indagine; considerando che è stato tenuto opportunamente conto delle differenze tali da influenzare la comparabilità fra i prezzi, quali le condizioni ed i termini di vendita e delle differenze nello stadio della commercializzazione, in particolare per quanto riguarda il trasporto, i termini di pagamento e i costi di vendita;

.../...



considerando che, per le società che hanno effettuato esportazioni nella Comunità nel primo semestre del 1980 è stata infine stabilita la seguente media ponderata di margini di dumping:

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Allied Corporation | 12,2% |
| ICC Industries Inc | 10,5% |
| Monsanto Company   | 6,5%  |

considerando che per le società che hanno effettuato esportazioni nei due semestri del 1980 è stata infine stabilita la seguente media ponderata dei margini di dumping:

|                        | <u>1a metà</u><br><u>1980</u> | <u>2a metà</u><br><u>1980</u> |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Shell Chemical Company | 4,2%                          | 0                             |
| US Steel Corporation   | 6,2%                          | 14,1%                         |

.../...

considerando che, per gli esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione e che non si sono altrimenti manifestati nel corso dell'indagine preliminare il margine di dumping è stato determinato sulla base dei dati disponibili; che, a questo proposito, si è tenuto conto del fatto che i margini di dumping indicati nella denuncia variavano dal 25 al 32%; che nondimeno, secondo la Commissione i risultati della sua indagine hanno fornito una determinazione più precisa del margine di dumping; che, pertanto, per quanto riguarda la scelta tra i vari margini di dumping determinati, secondo la Commissione un eventuale margine di dumping di questi esportatori inferiore a quello massimo del 14,1% calcolato per un esportatore che ha pienamente collaborato scoraggerebbe la collaborazione;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio provocato all'industria comunitaria dalle importazioni in regime di dumping, la Commissione ha riesaminato e se necessario corretto tutti i dati relativi per il 1980;

considerando che le importazioni di fenolo originarie dagli Stati Uniti sono aumentate da 50.683 a 72.173 t tra il 1979 e il 1980; che, come è stato dimostrato, nel 1980 le importazioni sono state effettuate per la maggior parte in regime di dumping; che la quota del mercato libero, vale a dire dei prodotti non destinati al consumo dei fabbricanti, detenuto dalle importazioni provenienti dagli Stati Uniti era pari al 20,5% nel 1978, al 16,4% nel 1979 e al 24,0% nel 1980; che la quota totale di mercato di tutte queste importazioni è aumentata dal 6,7% all'8,8% nel periodo 1978-1980;

considerando che le importazioni hanno avuto un incremento pari al 47% circa nella prima metà del 1980 ed al 34% nella seconda metà dello stesso anno rispetto agli stessi periodi del 1979; che la quota del mercato libero dei produttori comunitari tra il 1979 ed il primo semestre del 1980 è scesa dal 78,1% al 52,5% in seguito all'aumento delle importazioni; che questo aumento delle importazioni a prezzi quasi costantemente in regime di dumping, ha provocato una grave depressione dei prezzi sul mercato comunitario; considerando che, nonostante quanto afferma la US Stell, la Commissione ha stabilito che i prezzi di vendita dei produttori statunitensi erano inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari in ciascun mese del 1980 e che tale differenza era più rilevante nella seconda metà del 1980;

.../...

considerando che, nonostante i tentativi di adeguarsi ai bassi prezzi praticati dai fornitori statunitensi nella seconda metà del 1980, l'industria comunitaria ha recuperato soltanto una parte della quota di mercato libero perduta nei primi sei mesi ed ha terminato il 1980 con soltanto il 69,4% del mercato;

considerando che, in seguito a questa situazione, i produttori comunitari hanno sopportato gravi perdite oppure subito un considerevole calo dei profitti; che, come la Commissione ha verificato, per la maggioranza di questi produttori il profitto medio del 15% al lordo della tassazione sul fatturato del 1979 si è trasformato in una perdita del 10% sul fatturato nel 1980;

considerando che tra il 1978 ed il 1980 la produzione di fenolo nella Comunità è scesa da 944.639 a 816.781 t ed il grado di utilizzo delle capacità dal 72% al 59%;

considerando che la Commissione ha preso in esame il pregiudizio causato da altri fattori che, singolarmente o associati, possono parimenti influire sull'industria comunitaria; che, da quanto è stato appurato, mentre il consumo interno nella Comunità è diminuito da 913.904 a 820.020 t tra il 1978 ed il 1980, la produzione ha subito un calo superiore a quello giustificato dalla flessione del consumo; che nel frattempo il consumo sul mercato libero è aumentato da 298.000 t a 301.000 t nello stesso periodo;

considerando che, inoltre, mentre le importazioni provenienti da paesi diversi da quelli citati nella denuncia sono aumentate da 3.512 t a 19.950 t tra il 1978 ed il 1980, il loro volume rimane sensibilmente inferiore a quello delle importazioni dagli Stati Uniti d'America ed i loro prezzi sono analoghi a quelli praticati dall'industria comunitaria; considerando che il volume delle importazioni non oggetto di dumping era pari soltanto al 31% delle importazioni totali di fenolo per il 1980;

considerando che gli effetti delle importazioni non avvenute in regime di dumping sul mercato del fenolo nella Comunità, nonché l'incidenza della contrazione della domanda sono stati distinti dall'impatto delle importazioni oggetto di dumping; che l'aumento brusco e notevole delle importazioni a prezzi di dumping del fenolo a decorrere dal 1978, ed in particolare nel 1980, nonché i prezzi estremamente bassi ai quali il prodotto è stato venduto nella Comunità nella seconda metà del 1980 dagli esportatori americani, ha indotto la Commissione a concludere che le importazioni in regime di dumping considerate isolatamente hanno provocato un grave pregiudizio all'industria comunitaria interessata;

.../...

considerando pertanto che, per salvaguardare gli interessi della Comunità, è necessario imporre, sulle importazioni di fenolo originarie degli Stati Uniti d'America, un dazio antidumping definitivo che, data l'entità del pregiudizio causato, deve essere pari ai margini di dumping rilevati, e riscuotere definitivamente gli importi depositati a garanzia del dazio provvisorio ai tassi determinati a titolo definitivo;

considerando che, prima di istituire il dazio antidumping provvisorio, la Commissione ha accettato l'impegno proposto dalla Dow Chemical Company; che, pertanto, appare opportuno continuare ad escludere dall'applicazione del dazio antidumping le importazioni dei prodotti fabbricati ed esportati da questa società;

considerando che la United States Steel Corporation si è impegnata nel frattempo a cessare le esportazioni nella Comunità e che la Commissione ritiene accettabile tale impegno; che pertanto è opportuno escludere dall'applicazione del dazio le importazioni dei prodotti fabbricati e esportati da questa società; considerando che un altro produttore americano, la General Electric Co (Massachusetts), che non ha mai effettuato esportazioni nella CEE, si è impegnata a non esportare in futuro ad un prezzo inferiore al valore normale in corso all'epoca delle esportazioni; che la Commissione ritiene accettabile tale impegno; considerando che è quindi opportuno escludere dall'applicazione del dazio i prodotti fabbricati ed esportati da questa società,

HA APPROVATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. E' istituito un dazio antidumping definitivo sul fenolo di cui alla sottovoce ex 29.06 A I della tariffa doganale comune, corrispondente al codice NIMEXE ex 29.06-11, originario degli Stati Uniti d'America.
2. Il dazio non si applica al fenolo prodotto ed esportato dalle ditte Dow Chemical Company, General Electric Company, Georgia Pacific Corporation, Shell Chemical Company e United States Steel Corporation.

.../...

3. L'aliquota del dazio antidumping è pari al 14,1% sulla base del valore in dogana determinato conformemente al regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (1), ad eccezione delle esportazioni effettuate dalle seguenti società per le quali l'aliquota sarà la seguente:

|                      |       |
|----------------------|-------|
| - Allied Corporation | 12,2% |
| - ICC Industries Inc | 10,5% |
| - Monsanto Company   | 6,5%  |

4. Le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali si applicano al dazio istituito con il presente articolo.

#### Articolo 2

Gli importi depositati a garanzia del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 2017/81 vengono riscossi definitivamente ai tassi stabiliti al paragrafo 3 dell'articolo 1 precedente.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio